




COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL PARCO GAY DI PEROSA ARGENTINA



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2024



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



PREMESSA.....	3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Principi generali	4
Art. 2 - Parco "E. Gay"	4
TITOLO II - UTILIZZO DEL PARCO GAY	6
Art. 3 - Chiusura e apertura del Parco.	6
Art. 4 - Criteri per l'utilizzo del parco pubblico Enrico Gay	6
Art. 5 - Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. Il parco Gay è area pedonale.	7
Art. 6 - Gestione del verde e degli immobili facenti parte del parco storico	7
Art. 7 - Danni e responsabilità	8
TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO	9
Art. 8 - Regole d'uso.....	9
Art. 9 - Disposizioni per i proprietari di cani	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI	11
Art. 10 - Soggetti ai quali può essere rilasciata la concessione d'uso e finalità	11
Art. 11 - Modalità e criteri per la concessione d'uso.....	11
Art. 12 - Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto e sfilate	12
Art. 13 - Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche, eventi enogastronomici	12
Art. 14 - Manifestazioni sportive e attività commerciali	12
Art. 15 - Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico	13
Art. 16 - Attività sportive e ludico motorie.....	13
Art. 17 - Caccie al tesoro e giochi all'aperto.....	13
Art. 18 - Matrimoni.....	14
Art. 19 - Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche	14
Art. 20 - Ricevimenti e feste private	14
Art. 21 - Parco musicale.....	15
Art. 22 - Attività di volontariato all'interno del parco	15
TITOLO V - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI	16
Art. 23 - Interventi a carattere manutentivo	16
TITOLO VI - VIGILANZA, SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE	17
Art. 24 - Presidio e vigilanza	17
Art. 25 - Sanzioni	17
Art. 26 - Entrata in vigore	17
ALLEGATI:	17



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



PREMESSA

Il Parco Enrico Gay fu realizzato negli anni 1830-32 con la nascita a Perosa Argentina della prima fabbrica “La filanda di seta modello” azionata dalla forza d’acqua del torrente Chisone che i fratelli Bolmida di Alessandria impiantarono dove esiste tuttora il condominio Filanda in Via Re Umberto. Dopo alcuni anni, il Cav. Vincenzo Bolmida diede incarico all’Ing. Galvagno di progettare la deviazione delle acque del Rio Albona per poter ampliare il giardino e farne un bel Parco. Con progetto dell’8-1-1857 dell’ing. Galvagno, si acquistò dal Comune di Perosa il terreno e si rettificò il corso dell’acqua del Rio Albona, portandolo allo stato attuale e costruendo l’alto muro che protegge il Parco per impedire che le acque, in occasione delle piogge, lo inondassero.

Il Parco Comunale Enrico Gay cambiò più volte proprietà:

- dall’anno 1872 fino al 1881 passò all’industriale O. Gaydou;
- nel luglio 1882 gli eredi di Gaydou vendettero tutta la proprietà, composta da Opificio e Parco, agli industriali Jenni e Ganzoni, i quali nel 1883 iniziarono la costruzione di un nuovo stabilimento, il Cotonificio;
- nel novembre del 1922, con la costruzione della Soc. An. Cotonificio di Perosa, ed ancora nel maggio 1923 con la nascita della Soc. An. Cotonificio Valle di Susa di Augusto Abegg, la fabbrica e il parco vennero assegnati alla nipote Werner Abegg;
- nell’anno 1975 il Sindaco di Perosa Argentina rag. Carlo Trombotto acquistò il Parco comunale che venne dedicato al partigiano Tenente degli Alpini, Enrico Gay.

I tre capanni, ancora esistenti nel Parco, furono realizzati a partire dal 1924 per volontà di Abegg, le costruzioni erano da adibire a serre: arancera e limoni, serra calda per fiori pregiati (quali orchidee, azalee, camelie, ecc...) e serra per palmizi vari.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Il comune di Perosa Argentina in conformità con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, riconosce nel parco Gay le seguenti valenze:

1. ha un interesse pubblico;
2. fa parte del paesaggio e del patrimonio comunale;
3. è un bene culturale di primaria importanza, atto a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative e ricreative;
4. è una risorsa ambientale con funzioni ecologiche, paesaggistiche e climatiche;
5. è un luogo di incontro e di socialità per tutte le generazioni.

Art. 2 - Parco "E. Gay"

Il Parco Comunale "Enrico Gay" e i suoi edifici sono tutelati per legge ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'ultimo studio di diagnosi della pericolosità, effettuato dal Dott. Agr. Massimo Tirone, datato 28.10.2020, è allegato al presente regolamento e contiene l'elenco delle specie arboree presenti (Allegato C).

Il parco ha una superficie di 9665 mq, è protetto da muri di cinta su ogni lato ed ha 3 ingressi:

- Ingresso A, ingresso principale, si trova su Via Re Umberto al civico 12, l'accesso è dotato di scale, pertanto, non accessibile in caso di *disabilità motorie*. Il cancello è automatizzato e temporizzato. Sul lato destro è presente un edificio con porta in legno chiusa a chiave che permette di accedere a scale interne. Sul lato sinistro è presente un edificio senza accesso lato strada ma con ingresso sotterraneo interno al parco.
- Ingresso B, ingresso secondario, si trova su Via Re Umberto tra il civico 10 e il 12. Permette l'ingresso a utenti con disabilità motorie ma è chiuso, viene aperto su richiesta perché non automatizzato;
- Ingresso C, ingresso su Via San Giovanni Bosco al civico 1. Il cancello è automatizzato e temporizzato, permette l'accesso di mezzi motorizzati per operazioni di servizio, previa autorizzazione e per operazioni di soccorso.

All'interno del parco sono presenti i seguenti edifici/costruzioni identificati con numeri romani:

- I – Busto del Barone Bolmida cav. Vincenzo;
- II - Ingresso a tunnel sotterraneo;
- III – Statua in legno con aiuola;
- IV - Edificio ex arancera attualmente sede della Pro Loco;
- V – Tettoia in legno;
- VI – Pedana in cemento;
- VII - Edificio ex serra per palmizi, al momento sede dell'Anpi e centro documentale della resistenza;
- VIII - Monumento al partigiano "Enrico Gay";
- IX - Gazebo su collina con sotterraneo chiuso da cancello in ferro;



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



- X - Blocco servizi igienici;
- XI - Edificio ex serra calda per fiori pregiati ora adibito ad incubatoio di trote di valle.

Nel parco ci sono diversi punti acqua identificati in piantina con numeri arabi:

- 1 - laghetto con ponte in legno e fauna varia;
- 2 - fontana in pietra con tavolo in pietra;
- 3 - fontanella;
- 4 - fontana ottagonale;
- 5 – fontana in pietra.

È presente un impianto di diffusione sonoro a terra, diviso in due settori, realizzato grazie ad un finanziamento GAL EVV sulla misura 7.6.4 del 2019.

Le strutture presenti al suo interno, identificate con IV, V, VII e XI (vedasi piantina allegata, Allegato B), sono oggetto di convenzioni.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO II - UTILIZZO DEL PARCO GAY

Art. 3 - Chiusura e apertura del Parco.

1. Il parco Enrico Gay è aperto al pubblico tutti i giorni secondo orari e modalità stabiliti dal Comune di Perosa Argentina e indicati agli ingressi, nel periodo estivo dalle 09.00 alle 21.00 e nel periodo invernale dalle 09.30 alle 16.30. Gli orari di ingresso al Parco potranno essere modificati con eventuale atto della Giunta Comunale.
2. L'accesso potrà essere consentito anche con modalità diverse in occasione di particolari eventi o iniziative debitamente autorizzate.
3. Il parco Enrico Gay può essere chiuso parzialmente e/o integralmente al pubblico:
 - In occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori.
 - per esigenze di servizio o di ordine pubblico e in caso di forte vento.
4. In caso di allerta meteo arancione o rossa l'ingresso al Parco è sempre vietato, anche se gli accessi dovessero essere ancora aperti.
5. La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli del parco Enrico Gay è assegnata alle Associazioni con cui il Comune ha sottoscritto delle convenzioni.
6. L'accesso per disabilità, ingresso B, viene aperto su richiesta degli organizzatori in caso di manifestazioni autorizzate. L'apertura e chiusura dello stesso, preventivamente autorizzato, dovrà essere gestita dal Responsabile dell'organizzazione.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo del parco pubblico Enrico Gay

1. Il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico del luogo. I frequentatori dei parchi storici devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo.
2. Non sono pertanto consentite attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare incuria.
3. In particolare, le attività promosse e/o autorizzate all'interno del parco Enrico Gay devono:
 - conformarsi al carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
 - tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale;
 - garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie, da parte di cittadini di tutte le età, anche consentendo loro di organizzare, nei limiti prescritti dal presente Regolamento, eventi, manifestazioni ed incontri;
 - avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate ad architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomia, storia dei parchi, espressioni artistiche, ecc.,
 - essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
 - essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



4. La valutazione di usi e attività, ai fini della loro ammissibilità, dovrà porsi come finalità prioritarie:
- la conservazione del complesso paesistico e architettonico
 - il suo godimento da parte del pubblico;
 - la positiva incidenza sulla manutenzione in termini di organizzazione gestionale e di impatto economico.

Art. 5 - Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. Il parco Gay è area pedonale.

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, l'accesso, il transito e il parcheggio dei veicoli a motore sono vietati. L'accesso dei mezzi di soccorso e di vigilanza è consentito secondo le normative vigenti.
2. L'accesso e il transito possono essere autorizzati dal Responsabile competente in deroga per:
 - veicoli destinati alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - mezzi pesanti eventualmente necessari per l'attuazione di lavori di restauro e per la manutenzione straordinaria del parco e del suo compendio immobiliare;
 - veicoli relativi al trasporto di materiali necessari per svolgere le attività espositive, didattiche, teatrali, concertistiche, convegnistiche, gastronomiche, ecc.
 - veicoli destinati alla gestione del capanno degli avannotti.
3. L'accesso avviene previa specifica richiesta, adeguatamente motivata e autorizzata da parte del Responsabile competente. L'autorizzazione deve prevedere il numero di mezzi autorizzati con relative targhe, il tempo concesso al transito e alla permanenza del veicolo. È sempre esclusa la sosta prolungata. Nessun concessionario può derogare da tale istituto. Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno dei giardini e del parco risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

Con il rilascio dell'autorizzazione all'accesso sono impartite le prescrizioni necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco.

È prevista la possibilità di richiedere autorizzazioni a cadenza ripetitiva, legate a concessioni/convenzioni in essere per il periodo massimo della concessione/convenzione, solo per attività legate alla cura della fauna. In tale evenienza l'eventuale modifica dei Responsabili o delle targhe deve essere comunicata al Responsabile competente.

4. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo e l'uso delle biciclette è consentito con condotta a mano esclusivamente nei viali riconoscibili dalla presenza della ghiaia.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 6 - Gestione del verde e degli immobili facenti parte del parco storico

1. L'amministrazione tutela i beni ambientali, artistici e architettonici presenti nel parco Gay attuando attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le eventuali convenzioni stipulate devono contenere prescrizioni dettagliate per la gestione dei beni concessi, in modo che il concessionario abbia la piena consapevolezza di avere in gestione un bene e/o un ambiente tutelato e da salvaguardare.
3. Nessun concessionario può apportare modifiche al verde, tagli o potature non concordate, alle strutture e agli impianti presenti, senza la specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



4. L'inosservanza di tale disposizione, unita alla trascuratezza nella manutenzione ordinaria, comporta il mancato rinnovo della convenzione o la sua cessazione. In caso di danno verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7 - Danni e responsabilità

1. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni che, a qualsiasi titolo, si verificano nel corso delle manifestazioni o delle attività in pregiudizio del Responsabile dell'organizzazione.
2. Chiunque presenti richiesta di utilizzo del Parco, sia esso organizzatore o quant'altro:
 - è direttamente responsabile degli eventuali danni alle persone, alle aree verdi ed alle strutture presenti all'interno del Parco comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione o attività proposta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento o ripristino dello stato dei luoghi.
 - deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, di rumorosità e di inquinamento acustico e luminoso.
 - in caso di utilizzo di immagini o brani musicali coperti da Copyright deve farsi carico delle incombenze relative alla SIAE.
 - deve rispettare il divieto di tenere manifestazioni, spettacoli o intrattenimenti che possano evidenziare atti di violenza su persone o animali o che possano offendere il comune senso del pudore.
 - deve richiedere, oltre all'utilizzo del Parco, tutti i permessi comunque denominati, necessari allo svolgimento dell'evento.
 - deve provvedere al pagamento di tariffe o oneri eventualmente previsti.
3. Il Comune non risponde di eventuali violazioni delle suddette norme.
L'amministrazione comunale, inoltre, non risponde di eventuali danni, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dai partecipanti durante lo svolgimento delle attività o manifestazioni da questi proposte e gestite.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO

Art. 8 - Regole d'uso

1. È vietato utilizzare le aree dei parchi storici per scopi non conformi alle loro destinazioni d'uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. I fruitori del parco devono sempre rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, sezione III, articolo dal 24 al 26;
3. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio, architettonico e naturalistico del parco E. Gay, si evidenziano le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei o più duraturi e che possono compromettere l'aspetto estetico, ovvero interferire negli equilibri biologici. È pertanto vietato:
 - causare danni al patrimonio vegetale, e/o il sottobosco;
 - danneggiare, tagliare alberi e/o rami;
 - estirpare piante o parti di esse (fiori, semi, bulbi, frutti, funghi, muschio e erbe selvatiche);
 - mettere a dimora piante di qualsiasi specie;
 - danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio vegetale;
 - causare danni al patrimonio architettonico/artistico e all'arredo urbano con scritte e graffiti;
 - compiere atti vandalici;
 - mettere in atto comportamenti incongrui e irresponsabili quali, salire su alberi, muri, balaustrate, scavalcare cancelli;
 - entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
 - detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
 - detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili;
 - effettuare pic-nic che comportino la collocazione di tavoli, sedie, tende, strutture mobili e materiali invasivi senza autorizzazioni
 - produrre rumori molesti anche con apparecchi muniti di amplificazione del suono;
 - abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
 - non effettuare la raccolta differenziata ove prevista;
 - detenere e/o utilizzare armi per il soft-air (giochi di guerra);
 - soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche; effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
 - pescare nel laghetto i pesci e oggetti;
 - immergere in acqua qualsiasi cosa o animali;
 - lavare oggetti o animali o lavarsi alle fontane o negli specchi acquei;
 - molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi animale e sottrarre o danneggiare nidi e uova;
 - lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali;
 - distribuire cibo agli animali e realizzare ricoveri per gli stessi.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



- ferme restando le disposizioni che vietano l'abbandono di animali all'interno dei parchi storici, nonché nelle fontane, negli specchi acquee e nei laghetti in essi presenti, è vietato immettere rettili, anfibi e pesci.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 9 - Disposizioni per i proprietari di cani

1. Nel parco Gay si applica il "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali" vigente ed eventuali successive modifiche, in particolare l'art. 21 "Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche" e l'art. 24 "Obbligo di raccolta delle deiezioni solide".
2. Fatti salvi specifici divieti adeguatamente segnalati, esclusivamente lungo i percorsi e i viali del parco storico è consentita la conduzione dei cani, purché siano tenuti al guinzaglio dai proprietari.
3. I proprietari dei cani sono sempre tenuti a:
 - rimuovere le deiezioni solide dei cani e limitare gli effetti delle deiezioni liquide;
 - porre in essere comportamenti atti ad evitare che i cani urinino su prati, arbusti ed altra vegetazione (l'alta concentrazione di azoto presente nell'urina costituisce una sorta di diserbante naturale che "brucia" le foglie e gli apparati radicali);
 - impedire ogni tentativo di escavazione del terreno.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI

Restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'organizzatore tutte le manifestazioni che non sono in capo all'Amministrazione comunale.

Art. 10 - Soggetti ai quali può essere rilasciata la concessione d'uso e finalità

1. Il Parco Gay può essere concesso in uso ad Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, Istituti scolastici, Società Sportive che ne facciano regolare richiesta per organizzare incontri o convegni, svolgere manifestazioni ed attività che abbiano carattere ambientale, benefico, sociale, culturale, scientifico, turistico sportivo e ricreativo.
2. Il Parco Gay può essere concesso in uso a privati solo nei casi strettamente previsti dal presente regolamento e preventivamente autorizzati ai sensi degli articoli 18 - 19 - 20.

Art. 11 - Modalità e criteri per la concessione d'uso

1. L'utilizzo del parco da parte di enti ed associazioni non preclude, in nessun caso, l'accesso al pubblico durante gli orari di apertura. Il Parco E. Gay può essere concesso in uso a terzi per periodi brevi o per periodi ricorrenti. Non è prevista la concessione in uso permanente.
2. La richiesta di concessione in uso, compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile competente e dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno 30 giorni prima della data fissata.

Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente: il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, una breve descrizione dell'iniziativa, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare lo spazio all'interno del Parco. Le richieste di concessione saranno istruite secondo l'ordine di arrivo al protocollo, e verranno autorizzate entro 10 giorni dalla data del protocollo se non necessitano d'integrazioni e a patto che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano già stati previsti altri eventi, con Deliberazione di Giunta.

3. L'eventuale allestimento di mostre od esposizioni nel Parco non dovrà costituire ostacolo a nessun frequentatore del Parco. In caso di celebrazione dei matrimoni civili o di costituzione delle unioni civili non dovrà costituire ostacolo al normale svolgimento della cerimonia. In nessun caso è consentita l'occupazione dei vialetti.
4. L'allestimento di palchi o strutture provvisorie dovrà essere autorizzato con apposito provvedimento a norma di legge e le strutture dovranno essere rimosse entro 24 ore dalla fine dell'evento autorizzato.
5. Nel caso di richieste di concessioni d'uso per iniziative per le quali l'Amministrazione Comunale intende concedere il proprio patrocinio, la delibera della Giunta Comunale di riconoscimento del patrocinio medesimo, non costituirà atto formale di concessione.
6. Nei casi di concessioni d'uso per iniziative organizzate dalle scuole locali e per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, le concessioni stesse sono a titolo gratuito.
7. Nel caso in cui le concessioni siano a titolo oneroso nessun rimborso spetterà qualora il mancato uso del Parco sia imputabile alla parte richiedente o alle condizioni metereologiche avverse.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



Art. 12 - Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto e sfilate

1. Può essere consentito lo svolgimento di concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto e sfilate purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Lo svolgimento delle attività è soggetto a titolo. Ove previsto dalla norma o dai regolamenti comunali, dovrà essere corrisposto il relativo pagamento dei diritti e/o canoni previsti.
3. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 13 - Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche, eventi enogastronomici

1. Possono essere svolti esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche, eventi enogastronomici purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Lo svolgimento delle attività è soggetto a titolo autorizzativo e alla presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni. Ove previsto dalla norma o dai regolamenti comunali, dovrà essere corrisposto il relativo pagamento dei diritti e/o canoni previsti.
3. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 14 - Manifestazioni sportive e attività commerciali

1. All'interno del parco Gay non sono ammesse manifestazioni sportive e attività commerciali.
2. Lo svolgimento di attività legate alla promozione dello sport deve essere oggetto di titolo autorizzativo rilasciato dal Responsabile competente e non possono configurarsi come manifestazioni sportive purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



Art. 15 - Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

1. Sono consentiti laboratori didattici, ambientali, botanici e paesaggistici svolti da soggetti istituzionali e non, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile competente; purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.
3. Gli eventi previsti dal presente articolo sono compatibili. Per maggiori dettagli sul singolo evento vedere l'allegata tabella.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 16 - Attività sportive e ludico motorie

1. Sono consentite attività sportive e ludico motorie statiche e a basso impatto ambientale da tenersi in determinate zone preventivamente identificate. È escluso qualsiasi utilizzo di attrezzatura sportiva, ad eccezione di tappetini/coperte.
2. Lo svolgimento delle attività di cui sopra è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Responsabile competente. Le attività devono essere organizzate da associazioni sportive riconosciute o da professionisti del settore e devono essere compatibili con i principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 17 - Cacce al tesoro e giochi all'aperto

1. Può essere consentito, ai soggetti individuati all'articolo 10 comma 1 del presente regolamento, organizzare cacce al tesoro e giochi all'aperto purché compatibili con i principi sanciti dall'art. 4. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Lo svolgimento delle attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile competente e alla presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni.
3. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



Art. 18 - Matrimoni

1. I Matrimoni sono consentiti nel rispetto delle norme contenute e riportate nel vigente “regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili”. Le date di celebrazione devono essere concordate con l’Ufficio di stato Civile che ne darà comunicazione al Responsabile competente per gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti.
2. L’utilizzo del Parco per la celebrazione di matrimoni o unioni civili è soggetto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale come da “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili”.
3. Il Parco Comunale dovrà essere lasciato pulito e libero da ingombri al termine della celebrazione del matrimonio e della costituzione dell’unione civile. Il Comune di Perosa Argentina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti, che dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi al termine della cerimonia, sempre a cura dei richiedenti.
4. Al termine della cerimonia è escluso l’utilizzo del parco per rinfreschi, pranzi o buffet, come eventi inclusi nel matrimonio/unione civile ma soggetti ai dettami dell’art. 20 del presente Regolamento.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 25 del presente regolamento.

Art. 19 - Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche

1. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche all’interno del parco Gay con finalità commerciali e/o pubblicitarie sono soggette ad apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, ulteriori pareri o nulla osta delle competenti Autorità.
2. Non necessitano di autorizzazione le riprese effettuate all’interno del parco, da privati senza fini commerciali.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 25 del presente regolamento.

Art. 20 - Ricevimenti e feste private

1. Può essere consentito lo svolgimento di feste e ricevimenti privati purché compatibili alla luce dei principi sanciti dall’art. 4 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento.
2. Le eventuali tariffe per l’utilizzo del Parco sono stabilite dalla Giunta Comunale
3. Tali eventi possono essere effettuati esclusivamente negli orari di apertura del Parco e nelle costruzioni individuate con i numeri romani V e VI.
4. Gli organizzatori dell’evento sono tenuti a richiedere l’autorizzazione al Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico, specificando la tipologia di festa, il numero dei partecipanti, massimo 350, il giorno e gli orari di svolgimento, nonché il nominativo di chi sarà preposto alla vigilanza.
5. Nessun concessionario può autorizzare ricevimenti e feste private in deroga all’autorizzazione prevista dal presente regolamento.
6. Gli organizzatori devono garantire che il rumore che ne deriva non arrechi danno a chi vive nei pressi del parco.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



7. Gli organizzatori per nessun motivo possono chiudere il parco Gay ed impedire l'accesso al pubblico durante un evento privato o accedere con mezzi motorizzati.
8. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati, smaltendo gli eventuali rifiuti. Se non ottemperano, gli stessi dovranno sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia stimati dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 21 - Parco musicale

1. La strumentazione del parco musicale è collocata all'interno del capanno della Pro Loco – edificio IV ed è di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. La gestione tecnica del parco musicale è in capo all'Amministrazione comunale.
3. È escluso l'utilizzo del parco musicale da parte di soggetti terzi non preventivamente autorizzati o in convenzione.
4. L'accensione del parco musicale deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di SIAE, rumorosità e inquinamento acustico.

Art. 22 - Attività di volontariato all'interno del parco

1. Le attività di volontariato sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la costituzione del gruppo volontari civici del comune di Perosa Argentina".



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO V - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 23 - Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi a carattere manutentivo nel parco E. Gay, in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sono finalizzati alla conservazione e al ripristino delle loro originarie caratteristiche.
2. Ogni elemento di restauro, di ripristino o di manutenzione dovrà rispettare l'assetto originale dell'area e dovrà essere autorizzato dalla Sovrintendenza.
3. La salvaguardia e la conservazione dei parchi storici deve tenere conto, in aderenza all'identità propria del parco (originaria), anche della sostituzione di alberi, arbusti ecc. e della volontà di mantenere e ricercare le specie originali. Per quanto concerne l'abbattimento degli alberi si deve far riferimento a quanto riportato nel VTA, avendo cura di sostituire con specie idonee e coerenti con l'impianto del parco stesso.



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



TITOLO VI - VIGILANZA, SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 24 - Presidio e vigilanza

1. Il Comune è responsabile in via prioritaria del presidio e della sorveglianza del parco Gay, al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, di verificare che siano rispettate le norme di comportamento e di tutela e di prevenire atti vandalici, e danni al patrimonio.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Art. 25 - Sanzioni

1. L'effettuazione di attività vietate dal presente regolamento, è punita con le sanzioni previste dai relativi articoli del Regolamento di Polizia Urbana.
2. L'effettuazione di attività vietate di cui all'art. 8 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dagli art. 42 e 43 del "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali".
3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATI:

Sono parte integrante del presente Regolamento:

ALLEGATO A – Modulo per richiesta utilizzo Parco

ALLEGATO B – Planimetria del parco con individuazione di ingressi, edifici/costruzioni e punti acqua

ALLEGATO C – VTA del 28.10.2020 a firma del Dott. Agr. Massimo Tirone;